

# **REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY**

## **INDICE**

Art. 1 - La Commissione Medica Federale	pag. 1
1) Consulenza scientifica	pag. 1
2) Tutela sanitaria degli Atleti	pag. 1
3) Studi e ricerche	pag. 2
Art. 2 - La Commissione Federale Antidoping	pag. 2
Art. 3 - Il Medico Federale	pag. 2
Art. 4 - Incompatibilità, durata e decadenza	pag. 3
Art. 5 - Assicurazione	pag. 4
Allegato N° 1 - Idoneità Agonistica	pag. 4

## Art. 1 - La Commissione Medica Federale

- A. E' istituita dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Hockey all'inizio di ogni quadriennio olimpico la Commissione Medica Federale, composta da un Presidente, due Membri, di cui uno con l'incarico di Vice-Presidente, uno con l'incarico di Medico Federale ed un Segretario, con lo scopo preminente di tutelare la salute dei propri tesserati.
- B. La Commissione Medica Federale è l'Organo di competenza esclusiva di tutte le problematiche medico-scientifiche di interesse della Federazione Italiana Hockey in particolare:

### **1) Consulenza Scientifica**

- a) Tiene i rapporti con la Federazione Medico Sportiva Italiana tramite il Medico Federale;
- b) Propone il programma per il Servizio Medico Federale;
- c) Cura la valutazione medico-sportiva degli Atleti facenti parte delle Rappresentative Nazionali, avvalendosi del Medico Federale per eventuali interventi specialistici;
- d) Propone al Consiglio Federale la nomina di specialisti esterni per la preparazione fisiologica e psico-sportiva degli Atleti facenti parte delle Rappresentative Nazionali Ufficiali;
- e) Cura, tramite il proprio Presidente, i rapporti con la Commissione Federale Antidoping, della quale è consulente;
- f) Promuove la ricerca scientifica e didattica per soddisfare le esigenze ed i programmi della Federazione Italiana Hockey;
- g) Porta a conoscenza tra i Tesserati nozioni ed informazioni, al fine di sviluppare le conoscenze medico-scientifiche nel campo della Medicina dello Sport;
- h) Rappresenta la Federazione Italiana Hockey in tutti i consessi medico-scientifici nazionali.

### **2) Tutela sanitaria degli Atleti**

- a) Effettua il controllo dell'osservanza delle norme di legge e federali sulla tutela della salute dei tesserati (ved. Allegato n°1);
- b) Deferisce ai componenti degli Organi Disciplinari tutti i casi accertati di mancata osservanza di cui al precedente punto 1;
- c) Propone al Consiglio Federale della Federazione Italiana Hockey l'adozione di norme concernenti la tutela della salute dei tesserati.

- e) Rappresenta la Federazione Italiana Hockey per ciò che concerne la tutela della salute dei Tesserati nei confronti delle Autorità Sanitarie e sportive.
- f) Mette in atto ogni iniziativa ritenuta necessaria alla salvaguardia della salute dei tesserati.

### **3) Studi e ricerche**

- a) Studia tutti i problemi di carattere medico riguardanti la disciplina della Federazione Italiana Hockey e propone al Consiglio Federale tutte le iniziative che essa ritiene necessarie per salvaguardare la salute degli Atleti tesserati alla Federazione Italiana Hockey
- b) Promuove lo svolgimento di corsi di aggiornamento e convegni scientifici direttamente o di concerto con il C.O.N.I. o la FMSI.
- c) Collabora ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Federazione Italiana Hockey e dai Comitati Regionali che ne fanno richiesta.

### **Art. 2 - La Commissione Federale Antidoping**

E' istituita dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Hockey all'inizio di ogni quadriennio olimpico la Commissione Federale Antidoping, composta da un Presidente, due Membri, di cui uno con l'incarico di Vice-Presidente ed un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nell'ambito dell'attività hockeistica svolta in Italia e collabora con la Commissione Medica Federale per quanto di competenza.

Per le funzioni specifiche, la Commissione Federale Antidoping si attiene a quanto riportato nel Regolamento Federale Antidoping.

### **Art. 3 - Il Medico Federale**

Il Medico federale è nominato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Hockey all'inizio di ogni quadriennio Olimpico.

Il Medico Federale deve essere Specialista o Docente in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI.

Il Medico Federale:

- a) Rappresenta la Federazione Italiana Hockey in seno alla FMSI;
- b) Partecipa in rappresentanza della Federazione Italiana Hockey su delega del Presidente della Commissione Medica, a convegni, riunioni, simposi medici nazionali e internazionali;
- c) Propone, previo accordo con i Tecnici Responsabili, specifici programmi di assistenza alle squadre nazionali, segnalando la necessità di interventi di diversi presidi professionali, ove risulti necessario;
- d) Propone accertamenti diagnostici ed indagini strumentali per gli atleti di interesse nazionale;
- e) Propone al Consiglio Federale la nomina dei Medici e dei fisioterapisti addetti alle Squadre Nazionali;
- f) Coordina l'attività dei Medici, dei terapisti della Riabilitazione e dei massofisioterapisti addetti alle Squadre Nazionali;
- g) Gli Atleti sono tenuti a seguire le prescrizioni del Medico addetto alla Squadra nazionale durante le trasferte nazionali ed internazionali;
- h) E' tenuto a far controllare l'integrità e la completezza del materiale sanitario, di proprietà della Federazione Italiana Hockey;
- i) Riceve e valuta le relazioni sanitarie redatte dai Medici addetti alle squadre nazionali.

#### **Art. 4 - Incompatibilità, durata e decadenza**

- 1) L'incarico di componente della Commissione Medica Federale è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno alle Società Sportive Affiliate. Chi si trova nella condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro trenta giorni dalla sua nomina, deve comunicare al Presidente della Federazione Italiana Hockey l'opzione per l'uno o l'altro incarico. La mancata comunicazione dell'esercizio dell'opzione è causa di decadenza dall'incarico conferito ai sensi del presente Regolamento.
- 2) I Componenti la Commissione Medica Federale non possono in alcun caso, direttamente o indirettamente, assumere la difesa e/o assistere nelle fasi disciplinari i Tesserati sottoposti ad inchieste federali, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi del presente regolamento.

3) I componenti la Commissione Medica Federale rimangono in carica per la durata di un quadriennio olimpico e continuano ad esercitare le proprie funzioni, in caso di decadenza del Consiglio federale della Federazione Italiana Hockey, fino alla nomina della nuova Commissione Medica Federale. I componenti la Commissione Medica Federale possono essere rinominati.

#### **Art. 5 - Assicurazione**

La Federazione Italiana Hockey provvede alla copertura assicurativa degli Atleti, secondo le modalità contenute nell'Art. 20 del Regolamento Organico:

#### **ALLEGATO N. 1**

##### **IDONEITA' AGONISTICA**

La Federazione Italiana Hockey visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1982 e successivi, detta le "Linee guida per una preparazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica e non agonistica della Federazione Italiana Hockey.

Gli atleti che intendono svolgere l'attività agonistica dell'Hockey prevista nel calendario federale, compresa la fase nazionale dei Giochi della Gioventù devono ottenere il **CERTIFICATO DI IDONEITA' SPORTIVA AGONISTICA** rilasciato dagli Enti sanitari riconosciuti.

**Il certificato di idoneità sportiva agonistica per i tesserati dai \_\_\_\_\_ anni compiuti in poi (art. \_\_\_\_\_ del Regolamento Organico) ha validità annuale.**

In relazione alle varie normative regionali le strutture proposte al rilascio del certificato di idoneità agonistica possono essere:

Centri A.U.S.L.

Centri pubblici non A.U.S.L. (es: Università)

Centri privati convenzionati o accreditati

Specialisti convenzionati o accreditati.

Il certificato di **IDONEITA' SPORTIVA AGONISTICA** è **SPECIFICO** con indicato lo sport per il quale è stata concessa l'idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare anche se, in occasione della visita di idoneità, lo specialista può rilasciare tanti certificati, quanti sono gli sport praticati.

Quando all'atto della visita di idoneità si verificano dei dubbi diagnostici, lo specialista può far ricorso ad altri accertamenti per escludere la presenza di patologie che possono controindicare l'attività sportiva.

Il certificato medico deve essere conservato a cura della Società presso la quale l'atleta è tesserato, la documentazione inerente gli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata dalle strutture sanitarie preposte per almeno cinque anni (decreto 18.2.82 Ministero della Sanità).

Nel caso di **NON IDONEITA'**, l'atleta ha diritto a ricorrere alla Commissione Regionale di Revisione delle Non Idoneità Agonistiche, presente in ogni regione, e formata da diversi specialisti che rappresenta quindi un giudizio "di appello". Gli Atleti che intendono svolgere **attività sportiva non agonistica** devono munirsi di Certificato di idoneità Sportiva di Sana e Robusta Costituzione (Buona Salute).

L'attività non agonistica è quella prevista all'art. \_\_\_ comma \_\_\_ del Regolamento Organico ivi compresi i tesserati dai \_\_\_ ai \_\_\_ anni non compiuti.